

## Notizie dalla Unione Europea

### CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (2002)

La recente XX relazione annuale al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario presenta i fatti salienti avvenuti nel 2002 in ogni settore di attività della Commissione. La relazione sottolinea, tra l'altro, che il volume complessivo di reclami inviati ogni anno alla Commissione dai cittadini, nel periodo 1990-1998, si è praticamente raddoppiato rispetto al periodo 1983-1989, passando da 536 a 1047. Quanto al quadriennio 1999-2002, il numero medio di reclami oscilla attorno a 1346.

Per quanto riguarda il recepimento delle direttive, alla fine del 1982 erano in vigore 640 direttive con una percentuale media di recepimento dell'89,58 per cento. Vent'anni dopo, erano in vigore 2240 direttive con una percentuale media di recepimento del 98,87 per cento. Indubbiamente, vanno ancora compiuti progressi, soprattutto nel caso di alcuni Stati membri, e l'obiettivo del 98,5% stabilito dal Consiglio europeo di Stoccolma dimostra l'importanza attribuita a questo specifico aspetto del diritto comunitario. Per quanto attiene le imprese, al 31 dicembre 2002, in questo campo esistevano oltre 500 direttive. I ritardi nel recepimento delle normative di tale settore sono dovuti, in parte, alla lungaggine delle procedure interne e alla complessità delle direttive. Infatti, la tecnicità delle direttive da recepire o la ripartizione delle competenze tra diversi ministeri nell'ambito delle amministrazioni nazionali possono causare ritardi. La maggior parte di essi riguarda il settore dei beni strumentali e dei prodotti farmaceutici.

Da notare che il termine per il recepimento della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è scaduto nell'agosto 2002 e, alla data prevista, soltanto otto Stati membri l'avevano rispettato. La Commissione aveva pertanto avviato procedure di infrazione contro sette Stati membri. Successivamente, essa ha ricevuto le misure nazionali di Italia, Austria e Paesi Bassi, il che lascia in una situazione di infrazione quattro Stati membri.

(Rif.: COM(2003) 669 definitivo)

## Normativa comunitaria

### ISTITUITO UN QUADRO GENERALE PER IL SOSTEGNO ALLA POLITICA DEI CONSUMATORI

Il Parlamento europeo e il Consiglio, l'8 dicembre 2003, hanno adottato la decisione 20/2004/CE istitutiva di un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007.

Le azioni intraprese sulla base di tale programma riguarderanno il settore della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori in relazione ai servizi e ai prodotti non alimentari, della tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori, della pro-

mozione dell'informazione e dell'educazione dei consumatori e della promozione della capacità delle organizzazioni di consumatori di offrire un contributo a livello europeo.

Il quadro di riferimento si propone i seguenti obiettivi:

- a) creare un elevato livello comune di tutela dei consumatori attraverso la definizione di norme e pratiche comuni e l'integrazione di tale tutela in altre politiche comunitarie;
- b) favorire l'applicazione efficace delle norme di tutela tramite la sorveglianza del mercato, la cooperazione amministrativa ed esecutiva, l'accesso dei consumatori alle informazioni e ai meccanismi per la risoluzione di reclami e controversie;
- c) coinvolgere le organizzazioni dei consumatori nello sviluppo di una politica dei consumatori.

All'interno di tali obiettivi specifici verranno attivate una serie di azioni. All'interno dell'obiettivo b) saranno finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri oppure dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi partecipanti le azioni congiunte relative ai contributi finanziari per enti pubblici o senza finalità di lucro per la costituzione di reti comunitarie di informazione e assistenza; e quelle relative ai contributi finanziari per specifiche azioni di sorveglianza e di applicazione per il miglioramento della cooperazione nell'ambito della legislazione comunitaria a tutela dei consumatori. Nell'ambito dell'obiettivo c) vengono concessi dalla Commissione contributi per il funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori, per il funzionamento delle organizzazioni che rappresentano i consumatori nello sviluppo di norme standard per prodotti e servizi a livello comunitario. Saranno inoltre finanziati progetti specifici a livello comunitario o nazionale a sostegno degli obiettivi di politica dei consumatori in materia di protezione dei consumatori nei nuovi Stati membri e per lo scambio transfrontaliero di informazioni e migliori prassi.

Il contributo per le azioni congiunte sarà pari al 50 per cento del costo totale dell'azione; la Commissione può definire quali azioni possano beneficiare di un'elevazione al 70 per cento. I contributi per le organizzazioni di consumatori ammonteranno al 50 per cento delle spese ammissibili mentre per le organizzazioni che rappresentano i consumatori nello sviluppo di norme standard saliranno al 95 per cento. Anche i progetti specifici a livello comunitario o nazionale a sostegno degli obiettivi di politica dei consumatori saranno finanziate al 50 per cento del costo totale dell'azione; allo stesso modo la Commissione può definire quali azioni possano beneficiare di un'elevazione al 70 per cento. Per le azioni congiunte i contributi possono essere assegnati ad enti senza fine di lucro designati dallo Stato membro o dalla competente autorità del paese terzo, su accordo con la Commissione.

Per l'implementazione degli interventi la Commissione adotta un programma annuale di lavoro, un calendario per i bandi di gara, le azioni congiunte e gli inviti a presentare proposte. Per il periodo tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007 sono a disposizione 72 milioni di euro (Rif.:G.U.U.E. L 5/04).

### RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

La direttiva 2002/96/CE che stabilisce norme in materia di riciclo e recupero dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha previsto l'obbligo per i produttori di ritirare dalla circola-

zione tutte le apparecchiature messe sul mercato prima del 13 agosto 2005, termine ultimo per l'applicazione in ambito nazionale del sistema di recupero introdotto con la direttiva. Ciò ha causato un forte dibattito nell'industria del settore, soprattutto considerato che tale imposizione creerebbe forti rischi economici per gli operatori del settore. Recentemente, la direttiva 2003/108/CE è intervenuta sulla questione, modificando la norma mediante la limitazione dell'obbligo ai soli produttori che forniscono prodotti nuovi in sostituzione di quelli obsoleti di tipo equivalente o adibiti alle medesime funzioni. Qualora i rifiuti non siano sostituiti da prodotti nuovi, la responsabilità finanziaria per lo smaltimento ricadrà sui singoli utilizzatori. Si potrà comunque derogare dalla nuova norma in presenza di norme nazionali oppure di accordi tra produttori e utilizzatori.

Per quanto concerne il termine di attuazione della direttiva negli ordinamenti degli Stati membri, esso corrisponde a quello dell'atto modificato: 13 agosto 2004. (GUUE L 345/03, p. 106)

### **NUOVI ORIENTAMENTI PER GLI AIUTI DI STATO AI TRASPORTI MARITTIMI**

Con effetto dal 17 gennaio 2004, la Commissione ha varato i nuovi Orientamenti applicabili alla valutazione di compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato al settore del trasporto marittimo di merci e passeggeri. La Comunicazione sostituisce gli orientamenti del 1997 con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza della Disciplina, a beneficio dei governi, ma anche delle imprese e dei singoli. La Commissione ritiene che gli incentivi fiscali possono essere ammessi - per facilitare lo sviluppo del settore e l'occupazione - principalmente in presenza di un legame con una bandiera comunitaria, benché eccezionalmente, nel rispetto di determinate condizioni che vanno verificate, è possibile attivare delle deroghe al legame di bandiera. Le attività di rimorchio e di dragaggio in quanto tali non possono essere considerate trasporto marittimo e non possono godere degli aiuti di Stato ai sensi degli Orientamenti in oggetto. Diverso è il caso in cui rimorchiatori e draghe effettuino attività di trasporto per oltre il 50 per cento della loro attività annuale: in questo caso si applicano i criteri validi per il trasporto marittimo.

Altre misure nell'ambito del trasporto marittimo potranno riguardare l'alleggerimento del costo del lavoro, anche in questo caso per far fronte alla pressione derivante dalla concorrenza internazionale. Per quanto concerne gli aiuti agli investimenti, la Commissione non li autorizza per il rinnovo della flotta, tranne se rientrano in una riforma strutturale che riduce la capacità globale. (Rif.: GUUE C 13 del 17/1/2004, p. 3).

### **DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE**

Gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati disciplinati fino alla fine del 2003 dal regolamento n. 1540/98 del Consiglio, mentre non erano (e non sono) applicabili a tale ambito gli orientamenti multisettoriali concernenti gli aiuti regionali agli investimenti. Sono attualmente in vigore le nuove norme settoriali valide fino al 31 dicembre 2006. Esse nella sostanza confermano la precedente normativa, ma con un trattamento di maggior favore per le misure di sostegno all'innovazione.

La nuova disciplina intende eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle applicabili agli altri settori industriali. Sono pertanto estese alla costruzione navale le seguenti disposizioni orizzontali di carattere generale: i regola-

menti di esenzione "PMI" e "Formazione", il "De minimis", le discipline comunitarie sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, per la tutela dell'ambiente, per la ricerca e sviluppo. Tutti gli aiuti alla costruzione, riparazione o trasformazione navale devono essere notificati, a meno che non soddisfino le condizioni di un regolamento di esenzione. (Rif.: G.U.U.E. C 317/03)

## **Bandi di gara e appuntamenti**

### **INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AMBIENTE URBANO**

La Commissione UE stato invita a presentare proposte in merito al quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (Decisione n. 1411/2001/CE); in particolare l'iniziativa ha lo scopo di individuare i progetti che potrebbero beneficiare di un contributo finanziario della Direzione generale dell'Ambiente della Commissione, che dispone per l'occasione di complessivi 4.750.000 euro. I settori interessati, la natura ed il contenuto delle iniziative, le condizioni per la concessione dei contributi e i moduli di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm).

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2004 a mezzo lettera raccomandata o corriere privato, o consegnate a mano all'ufficio postale centrale della Commissione, rue de Genève 1, B-1140 Bruxelles (Commune: Evere); la proposta dovrà conservare la sua validità fino al 31 dicembre 2004. (Rif.: G.U.U.E. C/20/04)

### **PROGRAMMA CARDS - STABILIZZAZIONE DEMOCRATICA NEI BALCANI**

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è stato pubblicato un invito a presentare proposte relative al programma regionale Cards 2003, rivolto all'area balcanica. In particolare la Commissione europea, con il contributo del programma "Stabilizzazione democratica", invita i candidati a rivolgersi ai seguenti settori di cooperazione:

- potenziamento delle organizzazioni locali per la società civile;
- sostegno al processo democratico a livello locale;
- inserimento democratico delle strutture decentralizzate;

Tali programmi devono riguardare i seguenti paesi: Albania, Bosni-Ervegovina, Croazia, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro (incluso il Kosovo). La versione integrale della guida può essere consultata al seguente indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl> Le domande dovranno essere presentate entro mercoledì 28 aprile 2004.

## **Parte speciale: Alimentare**

### **TRACCIABILITA' DEGLI ALIMENTI E MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI**

Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e di protezione dell'ambiente, sono stati recentemente adottati due regolamenti riguardanti gli alimenti contenenti

organismi geneticamente modificati. Si tratta, del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento n. 1830/2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli alimenti e dei mangimi ottenuti dagli OGM.

In particolare, quest'ultimo regolamento istituisce un quadro normativo per la tracciabilità dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti oltre che degli alimenti e mangimi ottenuti da OGM. L'obiettivo del provvedimento è quello di facilitare un'accurata etichettatura, il monitoraggio degli effetti sull'ambiente e sulla salute nonché attuare misure adeguate di gestione del rischio, compreso l'eventuale ritiro dal mercato dei prodotti che presentino effetti nocivi per la salute umana e animale e per l'ambiente.

Già la direttiva 2001/18 aveva imposto agli Stati membri di adottare misure per garantire la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM autorizzati, senza tuttavia chiarire l'approccio da seguire per la concreta attuazione delle sue disposizioni. Il recente regolamento è finalizzato appunto ad armonizzare il quadro normativo a livello comunitario.

La tracciabilità può essere definita come la capacità di rintracciare gli OGM e i prodotti ottenuti a partire dagli OGM in tutte le fasi del processo di immissione in commercio, lungo l'intera catena di produzione e distribuzione, con possibilità di effettuare controlli di qualità ed eventualmente di ritirare i prodotti dal mercato. Il sistema di tracciabilità sarà attuato mediante l'obbligo per gli operatori, fin dalla prima immissione in commercio, di trasmettere e conservare (per 5 anni) le informazioni più importanti relative ai prodotti che contengono o sono costituiti da OGM nonché mediante l'assegnazione agli OGM di codici esclusivi che identifichino la specificità dell'OGM e le sue caratteristiche. Sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni in discorso i prodotti che presentino tracce minime di OGM (inferiori allo 0,9 per cento) derivanti da contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile; sono altresì esclusi i medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento 2309/93 sulla vigilanza sui medicinali per uso umano o veterinario.

Il regolamento n. 1830/2003 è in vigore dal 7 novembre 2003. Esso tuttavia potrà trovare applicazione solo dopo che la Commissione europea abbia provveduto a elaborare e pubblicare gli orientamenti tecnici sui sistemi di determinazione e assegnazione degli identificatori unici degli OGM oltre che sui metodi di campionamento e analisi dei prodotti contenenti OGM. (Rif.: G.U.U.E. L 268/03)

## Finanziamenti alle imprese

### AGEVOLAZIONI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E CALZATURIERO

Sul sito del Ministero delle Attività Produttive è consultabile il testo del DM 15 gennaio 2004, contenente le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle piccole e medie imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero.

Il decreto in oggetto attua l'art. 2, commi 4 e 5, della L. 273/2002 che prevede la concessione di agevolazioni per il

sostegno di programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti

Il bando riconosce contributi nei limiti del cosiddetto regime de minimis (che sinteticamente prevede un tetto massimo di 100mila euro ai contributi alle imprese nell'arco di tre anni dalla presentazione delle domande di aiuto) ai seguenti soggetti beneficiari:

- imprese dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero;
- imprese che realizzano progetti di investimenti diretti all'ideazione e creazione di nuove collezioni.

Vengono finanziate le attività di ricerca, ideazione, anche estetica, realizzazione e sperimentazione del campione; misurazione delle specifiche dei campioni; codifica delle procedure e degli standard qualitativi; marchi di fabbrica; promozione del campionario attraverso studi e analisi di mercato per favorire la diffusione e per misurare la correlazione con il sistema moda; realizzazione dei "campioni unitari" nonché organizzazione della gestione logistica del magazzino campioni.

Le agevolazioni consistono in:

- contributo in conto capitale pari al 25 per cento dei costi in programma nel limite massimo di 75 mila euro;
- mutuo diretto dello Stato pari al 25 per cento dei costi in programma nel limite massimo di 75 mila euro a un tasso dell'1 per cento con una durata dell'ammortamento di cinque anni;
- contributo in conto interessi pari al 50 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del finanziamento nel limite massimo di 150 mila euro.

Le domande di partecipazione al bando per l'accesso alle agevolazioni potranno essere presentate, entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle Attività Produttive (Rif.: [http://www.minindustria.it/organigramma/documento.php?id=2603&sezione=organigramma&tema\\_dir=tema2](http://www.minindustria.it/organigramma/documento.php?id=2603&sezione=organigramma&tema_dir=tema2))

### CAPITALE DI RISCHIO: PUBBLICATE LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI

Il Ministero delle Attività produttive ha recentemente emanato due decreti, il 19 gennaio 2004, in materia di acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese innovative. Gli interventi riguardano le nuove imprese impegnate in programmi di sviluppo di prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e le nuove imprese impegnate in programmi di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico.

In tal modo viene data attuazione all'art. 106 comma 1 della legge finanziaria, così come modificato dall'art. 1 della legge 273/02 (collegato concorrenza). Ai sensi dell'art. 106 è prevista la concessione di contributi per il finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico. Con la modifica apportata dal collegato concorrenza alla finanziaria 2001, tali interventi sono stati estesi anche al rafforzamento patrimoniale delle PMI localizzate in aree obiettivo 1 e in aree obiettivo 2. Per promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese suddette, la direttiva prevede la concessione di anticipazioni a soggetti intermediari (banche, intermediari finanziari, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo - SFIS) per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di

minoranza nel capitale di rischio delle imprese sulla base delle positive previsioni di rendimento dell'investimento previsto. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie, si prevede che le partecipazioni possano essere acquisite nelle seguenti imprese: a) nuove imprese, localizzate sul territorio nazionale, costituite da non oltre 3 anni alla data di richiesta dell'intervento; b) PMI localizzate nelle aree obiettivo 1 e 2.

Le imprese devono essere costituite in forma di società di capitali (anche le cooperative e le società consortili di cui all'art. 2615 ter del Codice civile) e risultare economicamente e finanziariamente sane. Le partecipazioni sono acquisite a fronte di:

- programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti o servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese quelle relative alle web applications, al software innovativo, allo sviluppo di contenuti multimediali e alla formazione interattiva a distanza (non ammessi per le PMI);
- programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico

Sono ammissibili agli interventi le partecipazioni ancora da acquisire all'atto della presentazione di richiesta a Mediocredito Centrale dal soggetto intermediario accreditato; esse devono: a) riguardare la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione; b) essere acquisite in misura non inferiore al 20% del capitale sociale dell'impresa; c) essere di minoranza e quindi tali da non consentire, neppure in via indiretta, il controllo dell'impresa; d) avere una durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di acquisizione della partecipazione.

Le partecipazioni sono concesse nella misura del 50 per cento del valore complessivo della partecipazione da acquisire e per un importo non superiore a 2.065.827,60 per ogni singola operazione. (Rif.: G.U.R.I. n. 22/04 e G.U.R.I. 23/04) ( Rif.: G.U.R.I. n. 22/04 e G.U.R.I. 23/04)

### **L. 215/92 (IMPRENDITORIA FEMMINILE): LE GRADUATORIE DELLE DOMANDE PER IL BANDO 2002 PER EMILIA ROMAGNA**

Sul sito web del Ministero delle Attività Produttive, sono state divulgate le graduatorie delle domande presentate a valere sul 5° bando di attuazione della legge per l'imprenditoria. Le graduatorie, in corso di pubblicazione, si riferiscono alle domande esaminate dal Ministero in quanto riguardanti iniziative ubicate nel territorio di regioni che non hanno integrato le risorse statali con fondi propri, fra le quali vi è l'Emilia-Romagna. Le graduatorie sono suddivise per regione e per macrosettore: agricoltura; manifatturiero e assimilati; commercio, turismo e servizi.

(Rif.: [http://www.attivitaproduttive.gov.it/organigramma/documento.php?id=2602&sezione=organigramma&tema\\_dir=tema2](http://www.attivitaproduttive.gov.it/organigramma/documento.php?id=2602&sezione=organigramma&tema_dir=tema2))

### **La rete degli Eurosportelli delle Cciao dell'Emilia-Romagna**

Eurosportello Ufficiale EIC IT 369  
CCIAA Ravenna  
Viale L.C. Farini 14 - 48100 RAVENNA  
Tel. 0544 481443 - Fax 0544 218731  
Posta elettronica: [euroinfo@ra.camcom.it](mailto:euroinfo@ra.camcom.it)

C.I.S.E. CCIAA Forlì-Cesena  
EIC RELAIS  
C.so della Repubblica 5 - 47100 FORLÌ  
Tel. 0543 38213 - Fax 0543 38219  
Posta elettronica: [eurosportello@ciseonweb.it](mailto:eurosportello@ciseonweb.it)

PROMECC CCIAA Modena  
EIC RELAIS  
Via Ganaceto 134 - 41100 MODENA  
Tel. 059 208270 - Fax 059 218750  
Posta elettronica: [anna.mazzali@mo.camcom.it](mailto:anna.mazzali@mo.camcom.it)

Eurosportello CCIAA Parma  
EIC RELAIS  
Via Verdi 2 - 43100 PARMA  
Tel. 0521 210241 - Fax 0521 282168  
Posta elettronica: [anna.tanzi@pr.camcom.it](mailto:anna.tanzi@pr.camcom.it)

Eurosportello CCIAA Reggio Emilia  
EIC RELAIS  
Piazza Vittoria 1 - 42100 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 796337-796237 - Fax 0522 796300  
Posta elettronica: [rita.prodi@re.camcom.it](mailto:rita.prodi@re.camcom.it)

Eurosportello CCIAA Rimini  
Via Sigismondo 28 - 47900 RIMINI  
EIC RELAIS  
Tel. 0541 397607 - Fax 0541 397624  
Posta elettronica: [eurosportello@rimini.com](mailto:eurosportello@rimini.com)

Eurosportello CCIAA Bologna  
P.zza della Costituzione 8  
40128 Bologna  
Tel. 051 6093286 - Fax 051 6093225  
Posta elettronica: [commercio.estero@bo.camcom.it](mailto:commercio.estero@bo.camcom.it)

Eurosportello Ferrara  
EIC RELAIS  
Via Darsena, 79 Ferrara 44100  
Tel. 0532 783813 - Fax 0532 783814  
[eurosportello@fe.camcom.it](mailto:eurosportello@fe.camcom.it)